

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica "S.S. LEONCELLI A.S.D."

L'Associazione è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile e, con deliberazione degli Associati, potrà richiedere di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.

L'Associazione ha sede in 26039 Vescovato (CR) Via Martiri di Cefalonia, s.n.

La modifica della sede dell'associazione all'interno del medesimo Comune potrà avvenire con delibera dell'assemblea ordinaria della associazione e non costituirà modifica del presente Statuto

L'Associazione, nello svolgimento delle attività statutarie, si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed alle Norme delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio direttivo

Art. 2 – Scopi e finalità

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro, in conformità a quanto statuito dalle disposizioni di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche.

2.1 - Attività istituzionali

L'Associazione, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva nell'ambito calcistico maschile e femminile, ed eventualmente in tutte le discipline sportive che verranno definite dal Consiglio direttivo, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I., dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva dalla rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI. L'associazione potrà anche organizzare, con prevalente destinazione a bambini e ragazzi, eventi sportivi e centri estivi incentrati sullo svolgimento di attività sportiva, stage di approfondimento o perfezionamento delle discipline sportive praticate, sempre nei limiti previsti dalla normativa e dal presente statuto.

L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte della FIGC nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva dalla rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI.

2.2 – Attività secondarie e strumentali

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali all'attività principale quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di gestione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive con le relative attività accessorie e complementari, nei limiti definiti dalle norme vigenti. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche.

Nella propria sede e nei locali a sua disposizione, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa a favore dei propri associati e l'esercizio di un punto di ristoro.

L'associazione potrà effettuare erogazioni liberali o donazioni ad altre associazioni o enti che hanno oggetto sociale affine o simile al proprio o ad altri enti con cui condivide lo svolgimento delle attività indicate nel presente articolo e potrà accettare erogazioni liberali o donazioni da altre associazioni o enti che hanno oggetto sociale affine o simile al proprio

Art. 3 - Colori dell'associazione

I colori dell'associazione sono Bianco e Rosso.

Art. 4 – Affiliazione

L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva alla rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI, impegnandosi ad osservarne lo Statuto e le Norme. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi

competenti della Federazione o Ente stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle entrate di cui all'art.6, è formato dai contributi versati dagli associati all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede a qualsiasi titolo ed in ogni caso da qualsiasi provento, bene o diritto che abbia un valore patrimoniale ottenuto nel corso della propria attività nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.

Art. 6 - Entrate

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche degli associati;
- b) quote di iscrizione;
- c) contributi ordinari o straordinari degli associati;
- d) eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di altre Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- e) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni;
- f) eventuali proventi delle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 2.2;
- g) eventuali proventi dell'attività ricreativa di cui all'art. 2.2.
- h) eventuali contributi, liberalità, donazioni e lasciti di privati o enti pubblici.

Art. 7 - Anno associativo

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predispose il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità Istituzionali o accantonato a riserva.

Art. 8 - Associati

Possono essere associati tutti coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, partecipano alle attività associative, sia sportive che ricreative.

Associati possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotati di una irreprensibile condotta morale civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi organi.

Non sono ammessi associati temporanei e non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Art. 9 – Domanda di ammissione

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su richiesta dell'aspirante associato. Il Consiglio direttivo può negare l'ammissione solo per gravi e giustificati motivi. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo, lo Statuto e le Norme delle Federazioni o Discipline associate o Enti di promozioni a cui l'Associazione è affiliata.

Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo.

In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.10 – Diritti e obblighi degli associati

Tutti gli associati sono tenuti a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

Ciascun associato è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo e gode dell'elettorato attivo e passivo, quest'ultimo limitatamente ai maggiorenni.

Gli associati minorenni potranno esercitare il diritto di voto in Assemblea per il tramite di chi esercita, anche disgiuntamente, la responsabilità genitoriale e acquisiranno automaticamente il diritto all'elettorato passivo dopo il raggiungimento della maggiore età.

Non sono ammessi associati a carattere temporaneo.

Gli associati, hanno diritto a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione secondo la disciplina contenuta nel regolamento interno e nella regolamentazione specifica dell'ordinamento sportivo e della F.I.G.C. nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva della rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI.

Art. 11 - Cessazione della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

a) recesso;

b) morosità. L'associato che non versi la quota associativa nei termini previsti e non vi provveda nemmeno dopo il sollecito ricevuto dal Consiglio direttivo perde la sua qualità di associato con decorrenza dall'inizio del periodo in relazione al quale non è stata versata la quota associativa. Durante il periodo in cui persiste la morosità, l'associato non può esercitare i diritti spettanti all'associato e, in particolare, il diritto di voto.

c) esclusione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e/o di comportamenti contrari alla legge e/o alle norme federali e/o regolamentari e/o comunque lesivi degli interessi e/o dell'immagine dell'associazione. L'esclusione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo. Il provvedimento di esclusione deve essere ratificato dalla prima assemblea, ordinaria o straordinaria, convocata dopo il provvedimento di esclusione e dopo aver ascoltato l'associato interessato qualora questi lo abbia richiesto.

d) decesso dell'associato; il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

art. 12 - Tesserati dell'Associazione

Tutti i soggetti che intendono svolgere le attività sportive che rappresentano l'oggetto di cui al precedente articolo 2 devono essere tesserati alla FIGC o alle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e/o enti di promozione sportiva a cui l'associazione stessa sarà affiliata per lo svolgimento della specifica attività sportiva svolta.

Il tesseramento avverrà per mezzo dell'associazione e darà diritto ai tesserati di svolgere attività sportiva con l'associazione stessa e di partecipare alle attività sportive e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla FIGC o dagli enti affilianti per i quali è avvenuto il tesseramento. Tutti i tesserati dell'associazione devono accettare di osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

art. 13 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio direttivo
- c) il Presidente
- d) l'Organo di Controllo
- e) Il Collegio dei Proibiviri

Art. 14 - Assemblea degli associati

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare all'assemblea. L'Assemblea è indetta dal Consiglio direttivo ed è convocata dal Presidente, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e, a scelta dell'organo amministrativo, mediante contestuale comunicazione inviata agli associati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, a mezzo posta ordinaria, posta elettronica ordinaria o certificata, o sistemi di messaggistica telefonica e/o informatica.

Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno e la modalità di svolgimento della stessa. La seconda convocazione non potrà tenersi nello stesso giorno della prima convocazione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) deliberare sull'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario e sul bilancio preventivo
- b) eleggere, al termine dei mandati relativi, il Presidente, il Consiglio direttivo e ogni altro organo direttivo o amministrativo dell'Associazione
- c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione:
- d) deliberare sull'ammontare delle quote associative nonché delle quote di gestione annuale e su eventuali quote straordinarie;
- e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'assemblea straordinaria o del Consiglio direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- f) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- g) su tutte le questioni che il Consiglio direttivo sottopone alla sua attenzione, che non siano di competenza dell'assemblea ordinaria;
- h) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione nonché sulla fusione con altra/e Associazione/i o sulla scissione o conferimento di azienda.

Art. 15- Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Essa delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto. Essa delibera, in entrambi i casi, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 26.

Art. 16 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative alla data della convocazione, per i quali sussiste il diritto al voto. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Art. 17 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Se sono previste votazioni, l'assemblea nomina almeno due scrutatori; per l'elezione delle cariche sociali è necessario il voto segreto secondo le modalità indicate dal Consiglio direttivo.

Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

La partecipazione alle assemblee è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e ne sia garantita la possibilità di intervento. Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta, dall'organo amministrativo con la delibera di convocazione assembleare.

Art. 18 - Cariche sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare necessita essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8) del presente Statuto;
- b) non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- c) non ricoprire cariche sociali in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 19 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria, con un minimo di tre e un massimo di sette, eletti dall'assemblea ed è composto soltanto da Associati. Nel proprio ambito il Consiglio direttivo elegge il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente il Segretario con funzioni di tesoriere.

Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente a mezzo avviso inviato per posta ordinaria o per posta elettronica o con sistemi di messaggistica telefonica e/o informatica almeno tre giorni prima della riunione; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto il ruolo di segretario.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Probiviri o dell'organo di controllo, se istituiti dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo potrà deliberare la decadenza del componente che nel corso dell'esercizio sociale sia risultato assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio stesso per tre volte, anche non consecutive.

Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, salvo quanto previsto dal comma successivo, gli stessi potranno essere sostituiti dai primi candidati non eletti e decadranno dalla carica unitamente agli altri componenti del Consiglio.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa il numero dei componenti diventi inferiore alla metà del numero dei consiglieri che lo costituiscono. In questo caso il presidente o un consigliere dovrà entro quindici giorni convocare l'assemblea degli associati per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.

I componenti del Consiglio direttivo non possono in alcun modo ricoprire cariche in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione. Inoltre, non possono partecipare alle votazioni dell'assemblea per l'approvazione del Consuntivo / Rendiconto economico-finanziario e del Preventivo.

Art. 20 - Funzionamento del Consiglio direttivo

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) adottare le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'associazione;
- b) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- c) redigere il bilancio o il rendiconto da sottoporre all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- d) fissare le date di convocazione delle assemblee ordinarie degli associati, da indire almeno una volta all'anno, e chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività associativa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- f) attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'assemblea degli associati;
- g) attuare la gestione sportiva ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- h) adottare le decisioni inerenti alla stipula, la modifica e la cessazione di contratti, la definizione dei relativi trattamenti economici e di eventuali rimborsi spesa, nonché la direzione dell'eventuale personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione ivi inclusi i lavoratori sportivi;
- i) l'instaurazione e la regolamentazione di rapporti per lo svolgimento delle prestazioni sportive dei volontari, ivi incluse le decisioni in merito alle tipologie di spese e le attività che possono essere oggetto di rimborso, nonché le condizioni e i limiti massimi dei rimborsi stessi.
- l) la proposta delle quote sociali;
- m) nominare, anche tra gli associati esterni al Consiglio, gli eventuali delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso;
- n) esercitare ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Le riunioni del Consiglio direttivo possono svolgersi anche in modalità "da remoto", a condizione che venga garantita l'identificazione dei partecipanti e la loro possibilità di intervento e che vengano rispettati i principi di democraticità, il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti.

È consentito al Consiglio direttivo far partecipare, previa delibera a maggioranza, uno o più consulenti qualora la relativa competenza sia opportuna ai fini degli argomenti da trattare.

Art. 21 – Il Presidente – Vice Presidente – Segretario

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. Esso potrà validamente rappresentarla in giudizio e in tutti gli atti e contratti, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Il Segretario qualora nominato o, in sua assenza il consigliere delegato dal Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

Art. 22 - Il bilancio o il rendiconto economico e finanziario

Il Consiglio direttivo redige il bilancio o il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio o il rendiconto economico-finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 23 – L'organo di controllo

1. L'organo di controllo, se previsto dalle leggi vigenti e per decisione degli Associati, viene eletto dall'Assemblea.

Può essere "monocratico" oppure "collegiale" e resta in carica per quattro esercizi sociali. L'organo di controllo "collegiale", ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

L'organo di controllo "monocratico", ove nominato, è costituito da un Revisore unico esterno con esperienza specifica e scelto preferibilmente tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

2. L'organo di controllo in particolare:

- Verifica l'amministrazione dell'Associazione, le scritture contabili, il bilancio e i rendiconti prescritti.
- Si attiva per le dovute verifiche contabili e amministrative suddette nonché, previa convocazione del Presidente qualora questi lo ritenga opportuno.
- Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e alle Assemblee degli associati ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo e rendiconto economico-finanziario.
- Qualora sia previsto dalle leggi vigenti o deliberato dall'assemblea degli associati, l'organo di controllo potrà svolgere anche le funzioni di Revisione legale dei conti

Art. 24 – Il Collegio dei probiviri

L'assemblea degli associati può, in ogni tempo, nominare un Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, esamina gli eventuali ricorsi degli associati colpiti da provvedimenti disciplinari e decide in merito.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre associati membri effettivi e due supplenti eletti, di norma, in occasione delle votazioni per il Consiglio direttivo, ed è presieduto da un Presidente eletto tra i membri effettivi del Collegio.

In caso sia necessario sostituire un membro effettivo subentra un supplente. Qualora non risultino eletti almeno cinque associati, è data facoltà al Consiglio direttivo di nominare i Probiviri mancanti, scelti tra gli associati maggiorenni. Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni.

Art. 25 – Controversie

Tutte le controversie insorgenti tra associati e tra associati e associazione o suoi organi saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei probiviri, se nominato dall'Assemblea. In caso di mancata nomina del Collegio dei probiviri, la controversia sarà devoluta al Tribunale competente.

Art. 26 – Durata – Scioglimento – Fusione – Scissione – Conferimento di azienda

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione o la fusione con altra/e associazione/i o la scissione o il conferimento di azienda è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 27 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e delle Norme della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed in subordine le norme del Codice Civile.